

(N. 1303-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 26 ottobre 1950*

*modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1614)*

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 GENNAIO 1951

**Collocamento a riposo per limiti di età
dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:

58° anno di età se marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

58° anno di età se aiutanti di battaglia, marescialli maggiori che abbiano conseguito

speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;

55° anno se marescialli maggiori;

52° anno se marescialli capi o d'alloggio;

50° anno se brigadieri o vicebrigadieri;

48° anno se appuntati o carabinieri.

Al raggiungimento di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

Art. 2.

Le nomine alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, numero 1225, sono conferite ai marescialli maggiori previo concorso per esami.

I concorsi sono banditi per la nomina a comandante di sezione, ma i vincitori di essi possono, per normale avvicendamento, essere destinati anche alle altre cariche previste dal citato articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Art. 3.

La pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è pari, dopo 20 anni di servizio effettivo, a 60 centesimi della base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o paga — considerati aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 — e degli altri assegni utili a pensione integralmente percepiti. Per ogni anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo l'aliquota di 60 centesimi è aumentata:

di 3 centesimi per i sottufficiali;

di 5 centesimi per i graduati e militari di truppa.

In nessun caso la pensione così calcolata può superare il massimo di nove decimi della base pensionabile di cui al precedente comma.

la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Le nomine alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono conferite agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori previo concorso per esami.

Identico.

Art. 3.

Soppresso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 4.

Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'articolo 833 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo 1 ed a quelli che li raggiungano entro 5 anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 33° anno di servizio se marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore.

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente tratti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi, purchè:

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio:

ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda, potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'articolo 833 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo 1 ed a quelli che li raggiungano entro 5 anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 35° anno di servizio se aiutanti di battaglia o marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore.

Art. 4.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado, purchè:

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 5 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1° luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

Art. 7.

Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattamento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 5 e 6 dovrà essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.

Art. 8.

I sottufficiali e militari di truppa che abbiano prestato più di 20 anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge avranno diritto alla pensione normale che sarebbe spettata loro a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, se fossero stati collocati a riposo alla data suddetta, quando tale pensione sia più favorevole di quella che dovrebbe essere loro attribuita, all'atto dell'effettivo collocamento a riposo, a mente dell'articolo 3.

Art. 5.

Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 4 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1° luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 6.

Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 4 e 5 dovrà essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.

Art. 7.

Il servizio comunque prestato dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.